

Procura Generale della Repubblica

presso la Corte d’Appello di Messina

PROTOCOLLO IN MATERIA

DI REATI AMBIENTALI

Il Procuratore Generale, d’intesa con i Procuratori della Repubblica del Distretto, all’esito della riunione tenutasi in data 29 novembre 2017 sulle tematiche riguardanti i reati ambientali, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

* Comunicazioni ai sensi dell’art. 118-bis disp. Att. c.p.p. ai fini del coordinamento investigativo;
* Direttive alla Polizia Giudiziaria in materia ambientale al fine di assicurare uniformità di intervento a livello distrettuale;
* Informazioni sull’azione penale ai sensi degli artt. 118 bis e 129 disp. att. c.p.p.;
* Formazione di squadre di Polizia Giudiziaria specializzate in materia ambientale;
* Protocolli con gli organi di vigilanza e gli uffici di Polizia Giudiziaria per lo svolgimento delle indagini ambientali;
* Attuazione della procedura di cui agli art. 318 bis e seguenti d.l.vo 152/2006 (Testo Unico Ambiente, di seguito TUA);

OSSERVA

Nell’ambito degli interventi legislativi in materia ambientale degli ultimi anni – che hanno visto il legislatore disporre strumenti sempre più ampi e tecnicamente specializzati al fine di ottenere una reale incidenza sul complesso fenomeno della criminalità dedita ai c.d. eco-reati – particolare importanza ricopre la legge 22 maggio 2015 n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente) per le innovazioni introdotte per la lotta alle condotte lesive del bene ambiente.

Tra queste, vi è l’introduzione del Titolo VI bis nel libro secondo del codice penale (art. 452bis e seguenti c.p.), che ha segnato una svolta epocale nell’intervento contro la criminalità ambientale in quanto, da un lato, ha voluto valorizzare la tutela dei reati ambientali, sino a quel momento relegati all’esterno del codice penale, e, dall’altro, ha previsto fattispecie delittuose di particolare gravità (anche sotto il profilo sanzionatorio) in tal modo manifestando di voler colpire molto più pesantemente rispetto al passato le condotte idonee a danneggiare l’ambiente.

Altra novità di rilievo apportata dalla legge n. 68/2015 è stata l’introduzione della parte VI bis del TUA (Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penale in materia ambientale), che ha istituito una procedura estintiva di alcune fattispecie contravvenzionali, nei termini che si diranno.

In buona sostanza, il legislatore ha voluto introdurre in questa materia un sistema a tutele crescenti prevedendo per ciascuno una differente modalità di intervento:

* un livello di violazioni contravvenzionali estinguibili con la procedura ex art. 318bis TUA (contravvenzioni del TUA);
* un livello di violazioni contravvenzionali non estinguibili con la procedura ex art. 318bis TUA (contravvenzioni del TUA e non);
* un livello di violazioni delittuose (art. 260 TUA e art. 452 bis e seguenti c.p.).

Per quanto riguarda il primo livello, occorre evidenziare che la procedura di estinzione è applicabile esclusivamente per le ipotesi più lievi, individuate dall’art. 318 bis TUA nelle contravvenzioni in materia ambientale previste dal TUA che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Dunque, in prima battuta, sono certamente comprese tutte le violazioni formali caratterizzate da esercizio di attività senza autorizzazione (art. 29-quattuordecies, art. 137, art. 256, art. 257, art. 261bis, art. 279, art. 296).

La norma sembra riferirsi a tutte le contravvenzioni indistintamente, tuttavia, poiché la sanzione pecuniaria applicabile ai sensi dell’art. 318-quater è pari ad un quarto del massimo dell’ammenda, si ritiene la procedura ammissibile esclusivamente per le violazioni punite con la sola pena dell’ammenda ovvero con quella alternativa dell’arresto o dell’ammenda.

L’art. 318-ter prevede che l’organo di vigilanza con funzioni di Polizia Giudiziaria ovvero la P.G. impartisca una apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato, fissando per la regolarizzazione un periodo non superiore a quello tecnicamente necessario; il termine può essere prorogato in presenza di circostanze specifiche e documentate non imputabili al contravventore, per una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi; la proroga deve essere notificata immediatamente al pubblico ministero.

L’organo accertatore deve, in ogni caso, riferire al pubblico ministero la notizia di reato.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine (art. 318-quater), l’organo accertatore verifica se la violazione sia stata eliminata e, in caso positivo, ammette il contravventore a pagare la sanzione nel termine di trenta giorni; entro centoventi giorni dalla scadenza di tale termine, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione ed il pagamento della sanzione. Il termine deve ritenersi perentorio, secondo l’interpretazione univoca della norma data dai commentatori, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 318-septies in tema di estinzione del reato.

Qualora l’organo accertatore verifichi l’inadempimento, ne dà comunicazione al pubblico ministero entro novanta giorni.

Se il pubblico ministero acquisisce una notizia di reato attraverso altri canali (art. 318-quinquies), ne dà comunicazione all’organo di vigilanza o alla P.G. affinché provvedano ad attivare la procedura ai sensi degli art. 318-ter e 318-quater.

Il procedimento rimane sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato al momento delle comunicazioni ai sensi dell’art. 318-quater; la sospensione non preclude la richiesta di archiviazione e non impedisce l’assunzione delle prove con incidente probatorio, atti urgenti di indagine preliminare ovvero il sequestro preventivo (art. 318-sexies).

Se il contravventore adempie nei termini stabiliti, la contravvenzione si estingue ed il pubblico ministero dovrà richiedere l’archiviazione; l’adempimento in un tempo superiore rispetto a quello fissato per la prescrizione, ma comunque ritenuto congruo, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza potrà essere valutato ai fini dell’applicazione dell’art. 162bis c.p. e, in tal caso, la somma da pagare sarà la metà del massimo (art. 318-septies).

Per quanto attiene al secondo e al terzo livello, di indubbia importanza appaiono le modifiche apportate all’art. 118-bis disp. att. c.p.p. – che ha previsto obblighi di comunicazione al procuratore generale da parte del procuratore della Repubblica nel caso di indagini per alcuni dei nuovi delitti ambientali (art. 452bis, art. 452quater, art. 452sexies, art. 452octies c.p.), ciò al fine di consentire un utile coordinamento investigativo qualora vi siano indagini collegate nell’ambito del distretto.

Infine, di particolare rilievo è l’obbligo di informazione in caso di esercizio dell’azione penale per tutti i reati previsti dal TUA ai sensi dell’art. 129, comma 3ter, disp. att. c.p.p.

Tutto ciò premesso, ai fini di una corretta ed uniforme applicazione delle norme e degli adempimenti previsti, nell’ottica di una azione efficace in materia di reati ambientali su tutto il distretto, si stabiliscono le seguenti previsioni:

* le Procure del distretto comunicheranno tempestivamente alla Procura Generale ai fini di un proficuo coordinamento investigativo le iscrizioni per i reati di cui all’art.118bis, comma 1, disp. att. c.p.p., per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 TUA) e per i reati c.d. spia indicativi dell’esistenza di attività organizzata[[1]](#footnote-1);
* le Procure del distretto trasmetteranno per conoscenza alla Procura Generale le comunicazioni di cui all’art. 129 disp. Att. c.p.p. per i reati in materia di ambiente, anche ai fini del monitoraggio delle situazioni di particolare complessità;
* le Procure del distretto con il coordinamento della Procura Generale si impegnano ad elaborare protocolli investigativi e direttive condivise per la Polizia Giudiziaria, con l’utilizzo di strumenti idonei all’accertamento dei reati ambientali e l’individuazione di nuclei specializzati in grado di effettuare un intervento efficace sin dall’acquisizione della notizia di reato;
* le Procure del distretto, tenuto conto dei tempi richiesti dalla procedura di estinzione e delle nuove previsioni di cui agli artt. 407 e 412 c.p.p., si impegnano a sollecitare le competenti strutture tecniche per la realizzazione, nell’ambito del registro informatico delle notizie di reato, di modalità di registrazione per i reati sottoponibili a prescrizione che consentano un autonomo monitoraggio ed aggiornamento dei termini adeguati alla scansione procedurale fissata dalla legge, tenuto conto che i relativi procedimenti rimangono sospesi e che per essi non possono essere previsti gli adempimenti stringenti di comunicazione alla Procura Generale, né potrebbe essere disposta l’avocazione;
* le Procure del distretto con il coordinamento della Procura Generale si impegnano ad elaborare protocolli e direttive alla Polizia Giudiziaria per una uniforme applicazione in tutto il distretto della procedura estintiva di cui all’art. 318-bis e seguenti TUA, sia in relazione alle modalità di prescrizione sia riguardo ai tempi concessi, alle proroghe ed eventuali rateizzazioni del pagamento; tali protocolli dovranno prevedere una preventiva interlocuzione della P.G. non specializzata con l’Autorità Giudiziaria e con l’ARPA (o con la P.G. specializzata) nei casi dubbi, al fine di individuare correttamente quando sia possibile applicare la procedura indicata (con particolare riferimento all’assenza di danno o pericolo concreto e attuale di danno, ai sensi dell’art. 318 bis TUA); infine, appare di particolare utilità l’adozione di formulari comuni da diffondere tra i diversi corpi di P.G. utilizzabili nelle ipotesi ammesse alla procedura;
* la Procura Generale si impegna ad elaborare protocolli con gli enti territoriali competenti al fine di regolamentare la possibilità di ricorso agli organi di vigilanza (ARPA regionale e provinciale) da parte della P.G. impegnata nella procedura di prescrizione al fine di superare eventuali dubbi sulla possibile applicazione, al fine di elaborare prescrizioni standard per le violazioni estinguibili, per intervenire tempestivamente ad asseverare le prescrizioni ai sensi dell’art. 318-ter TUA;
* il termine di trenta giorni per il pagamento in via amministrativa deve ritenersi perentorio, analogamente a quello previsto dall’art. 21 d.l.vo 758/1994; di conseguenza, il pagamento effettuato in ritardo non porterà all’estinzione del reato, ma potrà essere valutato per l’ammissione all’oblazione ex art. 162bis c.p., in base a quanto stabilito dall’art. 318-septies TUA; conformemente a quanto stabilito su tutto il territorio nazionale, il versamento dovrà essere fatto sul conto corrente dell’ARPA Regione Siciliana e la ricevuta dovrà essere inviata all’organo accertatore che la trasmetterà, unitamente al verbale di prescrizione e di verifica dell’adempimento, al pubblico ministero;
* la Procura Generale si impegna ad organizzare, unitamente alle Procure del Distretto, corsi di formazione per il personale di P.G. non specializzato, anche con l’ausilio degli organi di vigilanza e dei corpi specializzati;
* la Procura Generale si impegna ad elaborare gli opportuni protocolli con i Comandi dei Corpi specializzati in materia ambientale, con l’ARPA e con l’Università degli Studi di Messina per l’utilizzo delle risorse tecniche presenti sul territorio nell’ambito delle indagini in materia ambientale, cui potranno accedere le Procure del distretto.

 Messina, 29 novembre 2017

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Messina

F.to Barbaro

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina

F.to de Lucia

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

F.to Crescenti

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti

F.to Raffa

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Messina

F.to Merrino

1. Come, ad esempio, attività reiterata di raccolta e trasporto effettuata dagli stessi soggetti, titolari di imprese, nonché ripetuti illeciti scarichi di acque reflue, etc. [↑](#footnote-ref-1)